



A.T.R.A.C.T.O. Onlus Associazione Traumi Cranici Toscani

www.atracto.it - E-mail presidente@atracto.it - PEC atracto1997@pec.it

Sede Legale: Via Sabotino, 15 - 52025 Montevarchi (AR) ☎ 3476024683 Fax.0559106370
Sede Operativa: Ospedale del Valdarno "S. Maria alla Gruccia" P.za del Volontariato, 2 Montevarchi (AR)

VERBALE DELLA ASSEMBLEA ORDINARIA del 18/05/2019

Il giorno 18 del mese di Maggio 2019 alle ore 16.00 nell'auditorium dell'ospedale del Valdarno di Montevarchi, regolarmente convocata a norma di statuto, si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione del bilancio consuntivo 2018 e preventivo 2019.
- 2) Relazione attività svolte 2018 e attività prevista per il 2019.
- 3) Approvazione variante nuovo statuto associazione, iscrizione albo III settore.
- 4) Nuove norme sulla privacy - regolamento UE/2016/679 (GDPR)
- 5) Varie ed Eventuali.

Viene nominato segretario verbalizzante l'avvocato Laura Ermini.

Si mettono a verbale le deleghe ricevute e constatata la validità, in seconda convocazione, della maggioranza più uno dei soci presenti l'assemblea è legale.

Il primo punto all'ordine del giorno è l'approvazione del bilancio.

Il bilancio 2018 viene chiuso con un attivo di € 16,93 (sedici/93).

La tesoriere illustra a grandi linee le spese maggiori dell'anno che hanno riguardato i progetti, le assicurazioni, l'affitto della sede (pagato anno indietro), le riunioni fatte per gli incontri in Regione e per quelli riguardanti le federazioni nazionali.

All'attivo si hanno le quote associative, le donazioni, il 5 per mille ed il ricavo della cena sociale di dicembre a conclusione dello spettacolo di teatro che i ragazzi, partecipanti al laboratorio, avevano preparato con i loro coordinatori.

Viene illustrato il preventivo 2019 che è molto ridotto come entrate rispetto agli anni passati, poiché le donazioni sono diminuite e anche le quote di rinnovo, così come le quote riguardanti i progetti che sono sempre più ristrette.

Dobbiamo però dire, che tutti gli anni abbiamo nuovi ingressi come soci ordinari.

Il bilancio consuntivo 2018 viene approvato all'unanimità, così come il bilancio preventivo 2019.

Secondo punto: la Presidente fa un resoconto delle attività 2018, ampiamente descritte nella documentazione allegata, dove si parla anche della programmazione del 2019, del proseguimento di alcune attività già iniziate precedentemente come i progetti con le scuole e di alcune ormai collaudate da anni quali il laboratorio e lo sportello d'accoglienza delle nuove famiglie presso la nostra sede all'ospedale. L'assemblea approva.

Viene letta anche la relazione del Collegio sindacale e si approva all'unanimità.

Terzo punto: la Presidente passa poi a illustrare la legge del III settore (CTS) che ci riguarda da vicino perché, in seguito a questa nuova legge, l'associazione deve modificare il proprio statuto in ottemperanza alle nuove disposizioni.

Per prima cosa occorre attestare se vogliamo rimanere un'associazione di volontariato, ODV come siamo adesso, con attività nei confronti dei soci e all'esterno, oppure diventare APS (associazione di promozione sociale) che presuppone attività più che altro nei confronti dei soci, e per alcuni aspetti diverse da quelle che noi abbiamo sempre fatto. Viene deliberato di rimanere un'associazione ODV.

...ssa ad illustrare le modifiche che possono essere apportate nel nuovo statuto.
Quindi l'assemblea, oltre che a votare la modifica statutaria, deve votare anche le ulteriori modifiche che possono essere adottate, secondo la nuova legge, ma che non hanno un impatto fortemente modificativo nella struttura sociale e del suo funzionamento.
Poiché la nuova legge prevede la possibilità di eliminare il collegio sindacale per le ODV con un volume di affari minore, (art.30 del CTS) ed infatti, si decide all'unanimità l'eliminazione di detta struttura sociale, per cui l'organo di controllo, cioè i sindaci revisori che l'associazione ha, dal prossimo anno non ci saranno più.
L'assemblea decide, invece, di continuare ad avere al proprio interno tra gli organi previsti il Comitato Scientifico, su nomina del Consiglio direttivo e che rimane in carica a pari dell'organo amministrativo.
Viene deliberato all'unanimità che possono essere apportate le modifiche illustrate e presentato il nuovo statuto entro il termini stabiliti.
Lo statuto nuovo per diventare Ente del Terzo Settore (ETS), deve essere presentato all'agenzia delle entrate ed è valido tramite delibera dell'assemblea ordinaria.

Si passa poi al punto 4 per la nuova legge sulla privacy – regolamento UE/2016/679 (GDPR) in cui viene illustrato il nuovo regolamento e che l'associazione, tramite lettera scritta e online, ha informato tutti i soci che è tenuta alla firma da parte loro in caso di rinuncia, cioè in cui non vogliono più ricevere informazioni da parte dell'associazione, altrimenti non facendolo approvano il regolamento.
L'assemblea ne delibera il recepimento.

Nelle varie ed eventuali la presidente informa su tutta una serie di incontri avuti a livello nazionale, dell'accordo firmato tra le associazioni maggiormente rappresentative in Italia e la SIRN (società italiana riabilitativa neurologica) per un protocollo d'intesa sulla tematica della disabilità acquisita. Ci informa del nuovo inserimento lavorativo, che l'associazione ha promosso nei confronti di un socio, andato a buon fine poiché è stato assunto a tempo indeterminato.
Vengono poi presentati i progetti futuri: incontri con le scuole della provincia di Firenze per progetto sull'integrazione dei ragazzi disabili, gestito in collaborazione con il Comune di Firenze.

Proseguimento dell'attività del laboratorio dei ragazzi, progetto in collaborazione con il Cesvot e altre associazioni riguardante la violenza sulle donne con disabilità dal titolo "Voci di Donne" che prevede una serie di azioni anche per l'anno 2020.
Altro progetto "Studenti protagonisti della prevenzione e stili di vita" sarà svolto insieme al Ser.D e ARS (Agenzia regionale sanità) nelle scuole superiori del Valdarno per la formazione di Peer education, cioè formazione tra pari per la prevenzione di una guida sicura e consapevole. Viene deciso di fare la consueta cena sociale a dicembre.

Non essendoci altro da deliberare l'assemblea si chiude alle ore 19.30.

Il Segretario verbalizzante
Avv. Laura Ermini

REGISTRATO AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO
TERRITORIALE DI MONTEVARCHI
IL 12/10/2020 AL N. 1113 SERIE 3

L'ADDETTO
Francesca Cimiciattoli (1)
(1) Firma su delega Direzione Provinciale





A.TRA.C.TO. Onlus Associazione Traumi Cranici Toscani

www.atracto.it - E-mail presidente@atracto.it - PEC atracto1997@pec.it

Sede Legale: Via Sabotino, 15 - 52025 Montevarchi (AR) ☎ 3476024683 Fax.0559106370

Sede Operativa: Ospedale del Valdarno "S. Maria alla Gruccia" P.za del Volontariato, 2 Montevarchi (AR)

STATUTO Organizzazione di Volontariato (ODV)

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117*¹ (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche², una associazione³ avente la seguente *denominazione*⁴:

"Associazione Traumi Cranici Toscani A.TRA.C.TO ODV, da ora in avanti denominata *"associazione"*, con *sede legale* nel Comune di *Montevarchi* e con *durata illimitata*⁵.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *prevalentemente in favore di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale* di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati⁶:

- a) Promuovere il recupero dei cerebrolesi favorendo l'acquisizione del maggior livello di autonomia, crescita personale e reinserimento sociale e lavorativo. Servizi finalizzati *all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone* di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- b) Organizzare corsi di preparazione specifica per volontari ospedalieri e domiciliari.
- c) Fornire supporto informativo, di assistenza e sostegno tecnico, psicologico, legislativo e legale ai soggetti e alle loro famiglie.
- d) Promuovere la ricerca costante finalizzata al mantenimento in vita, recupero cognitivo e funzionale per i pazienti in stato vegetativo persistente e permanente.
- e) Acquisire e aggiornare periodicamente dati statistici inerenti gli sviluppi delle patologie e casistiche a livello regionale, nazionale e internazionale.
- f) Promuovere lo sviluppo teorico- scientifico e applicativo delle discipline inerenti la cura e la riabilitazione di tali soggetti. Istituire borse di studio per ricerca scientifica di particolare interesse sociale sulle GCA.
- g) Stimolare l'intervento pubblico, privato e il volontariato, rivolto verso pazienti e famiglie in particolare stato di disagio ambientale e socio-economico.
- k) Organizzazione e gestione di *attività turistiche* d'interesse sociale, culturale o religioso;
- h) Patrocinare e organizzare convegni, seminari e corsi di preparazione specifica attinenti a tematiche del soggetto con GRAVE CEREBROLESIONE ACQUISITA.
- i) Organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;



A.TRA.C.TO. Onlus Associazione Traumi Cranici Toscani

www.atracto.it - E-mail presidente@atracto.it - PEC atracto1997@pec.it

Sede Legale: Via Sabotino, 15 - 52025 Montevarchi (AR) ☎ 3476024683 Fax.0559106370
Sede Operativa: Ospedale del Valdarno "S. Maria alla Gruccia" P.za del Volontariato, 2 Montevarchi (AR)

- l) Interventi e *servizi sociali* ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- m) Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- n) *Educazione, istruzione e formazione professionale*, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- q) *Formazione extra-scolastica*, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- q) Promuovere attraverso i mezzi d'informazione campagne preventive e di sensibilizzazione della patologia, oltre che curare la pubblicazione di materiale scientifico e divulgativo.
- r) Curare il reperimento di mezzi finanziari da destinare alle attività suddette.
- s) stipulare e sottoscrivere convenzioni con Università Italiane e Straniere, Enti Pubblici e Privati ed altre istituzioni Nazionali ed Internazionali per il conseguimento dei punti suddetti.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale⁷. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi*⁸ - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 **(Ammissione e numero degli associati)**

Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.⁹

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro¹⁰ che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una *domanda*¹¹ che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di amministrazione¹² delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea⁷, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione⁷.



La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati¹³. L'Organo di amministrazione deve entro 60 giorni¹⁴ motivare¹⁵ la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il *diritto* di¹⁶:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'*obbligo* di¹⁷:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto¹⁸, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi: Mancato pagamento quota sociale per tre anni consecutivi, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni¹⁹.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

¹⁸ "L'esclusione d'un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi (co. 3, art. 24 Codice civile)".

¹⁹ L'associato può tuttavia "ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione" (co. 3, art. 24 Codice civile): norma certamente valida per le associazioni riconosciute.



Sede Legale: Via Sabotino, 15 - 52025 Montevarchi (AR) ☎ 3476024683 Fax.0559106370
Sede Operativa: Ospedale del Valdarno "S. Maria alla Gruccia" P.za del Volontariato, 2 Montevarchi (AR)

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma *scritta* la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima²⁰.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione²¹ (o consiglio direttivo);
- il Presidente;
- Comitato Scientifico; deliberato art 18 dello statuto su nomina del Consiglio Direttivo.

Ai componenti degli organi associativi²² non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno *3 mesi*²³, nel libro degli associati.²⁴

Ciascun associato ha *un voto*.²⁵

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione²⁶. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.^{27 28 29}

²⁰ Norma certamente valida per le *associazioni riconosciute* (co. 2, art. 24 Codice civile).

²¹ Vedi nota 12.

²² ad eccezione degli eventuali componenti dell'Organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile (co. 2, art. 34 Cts). La norma è *inderogabile*.

²³ *Derogabile* con specifica clausola statutaria è il periodo minimo di iscrizione (tre mesi) ai fini dell'esercizio del diritto di voto, ex articolo 24, comma 1, che, in coerenza con i principi di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza di tutti gli associati, potrà essere ulteriormente ridotto o non contemplato, ma non aumentato, non essendo la norma *derogabile in peius* nei confronti dell'associato" (Circolare del Ministero del lavoro n. 20 del 27/12/2018).

²⁴ Se l'Atto costitutivo o lo Statuto non dispongono diversamente.

²⁵ La norma "ciascun associato ha un voto" è *obbligatoria*. La disposizione "Agli associati che siano enti del Terzo settore, l'atto costitutivo o lo statuto possono attribuire *più voti*, sino ad un *massimo di cinque*, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile" è *facoltativa*.

²⁶ se l'Atto costitutivo o lo Statuto non dispongono diversamente: la norma dunque è *derogabile* con analoghe considerazioni, effettuate dal Ministero, di cui alla nota 40.

²⁷ nelle associazioni con un numero di associati < 500; ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 5 associati in quelle con un numero di associati > 500 (co. 3, art. 24 Cts).

²⁸ "L'Atto costitutivo o lo Statuto possono prevedere l'intervento all'assemblea mediante *mezzi di telecomunicazione* ovvero l'espressione del voto per *corrispondenza o in via elettronica*, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota" (co. 4, art. 24 Cts): norma *facoltativa*.

²⁹ "L'Atto costitutivo o lo Statuto delle associazioni che hanno un *numero di associati non inferiore a cinquecento* possono prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di *assemblee separate*, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del codice civile, in quanto compatibili" (co. 5, art. 24 Cts): norma *facoltativa*.



A.TRA.C.TO. Onlus Associazione Traumi Cranici Toscani

www.attracto.it - E-mail presidente@attracto.it - PEC attracto1997@pec.it

Sede Legale: Via Sabotino, 15 - 52025 Montevarchi (AR) ☎ 3476024683 Fax.0559106370

Sede Operativa: Ospedale del Valdarno "S. Maria alla Gruccia" P.za del Volontariato, 2 Montevarchi (AR)

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta o online, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda³⁰ convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 20 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio³¹.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati³².

L'Assemblea ha le seguenti *competenze inderogabili*:³³

- *nomina e revoca i componenti del Consiglio di amministrazione, degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;*
- *approva il bilancio di esercizio;*
- *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;*
- *delibera sulla esclusione degli associati*³⁴;
- *delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;*
- *approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;*
- *delibera lo scioglimento;*
- *delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione*³⁵;
- *delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.*

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Lo statuto prevede, inoltre, anche l'intervento all'assemblea mediante *mezzi di telecomunicazione* ovvero l'espressione del voto per *corrispondenza o in via elettronica*, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. (co. 4, art. 24 Cts)

Per *modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la *devoluzione del patrimonio* occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati³⁶.

³⁰ non nello stesso giorno.

³¹ o del *rendiconto per cassa* che può essere adottato dalle associazioni che, a norma del **co. 2, art. 17 Cts**, realizzano nell'esercizio annuale "ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro".

³² "In questo ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal *presidente del tribunale*" (**co. 2, art. 20 Codice civile**).

³³ La **Circolare del Ministero del lavoro n. 20 del 27/12/2018** precisa che "la natura precettiva dell'articolo 25, in tema di *competenze dell'assemblea*, postula l'*obbligatorietà* del relativo adeguamento statutario. Viene comunque fatta salva la *derogabilità*, per esplicita previsione statutaria, per le *associazioni che hanno un numero di associati superiore alle 500 unità*. Considerato che tra le competenze inderogabili individuate dall'articolo 25 alcune riguardano la vita *ordinaria* dell'associazione mentre altre assumono tipicamente carattere *straordinario* in quanto risultano in grado di produrre conseguenze durature sulla vita e sul carattere dell'associazione (tipicamente le delibere sulle modificazioni dell'atto costitutivo/dello statuto, quelle sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione dell'ente), la disciplina statutaria individuerà in maniera puntuale le due forme dell'organo assembleare specificando i quorum per la validità delle sedute, le maggioranze (semplice o qualificata) richieste e le materie ad esse rimesse.

³⁴ se l'Atto costitutivo o lo Statuto non attribuiscono la relativa competenza ad *altro organo* eletto dall'Assemblea.

³⁵ L'**art. 98 Cts** ha inserito nel Codice civile un nuovo articolo, il 42-bis, al fine di favorire i processi di *trasformazione, fusione o scissione delle associazioni e fondazioni* conseguenti alla nuova configurazione tipologica degli ETS. Tale disposizione investe i processi di trasformazione tra associazioni e fondazioni e viceversa, non riguardando pertanto i passaggi da associazione non riconosciuta ad associazione riconosciuta e viceversa, per i quali si applica la disciplina ordinaria in tema di personalità giuridica. Tale disposizione trova applicazione, salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non contengano una specifica clausola che escluda tali operazioni: si tratta pertanto di una norma *derogabile*, in presenza di espressa clausola statutaria.

³⁶ "Considerato che tra le competenze inderogabili individuate dall'articolo 25 alcune riguardano la vita *ordinaria* dell'associazione mentre altre assumono tipicamente carattere *straordinario* in quanto risultano in grado di produrre conseguenze durature sulla vita e sul carattere dell'associazione (tipicamente le delibere sulle modificazioni dell'atto costitutivo/dello statuto, quelle sullo scioglimento, la trasformazione, la



A.TRA.C.TO. Onlus Associazione Traumi Cranici Toscani

www.atracto.it - E-mail presidente@atracto.it - PEC atracto1997@pec.it

Sede Legale: Via Sabotino, 15 - 52025 Monteverchi (AR) ☎ 3476024683 Fax.0559106370
Sede Operativa: Ospedale del Valdarno "S. Maria alla Gruccia" P.za del Volontariato, 2 Monteverchi (AR)

ART. 8 (Organo di amministrazione³⁷)

L'Organo di amministrazione *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

L'Organo di amministrazione è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 5/9, nominati dall'Assemblea³⁸ per la *durata* di 4 anni e sono *rieleggibili*.

Tutti gli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.³⁹

fusione, la scissione dell'ente), la disciplina statutaria individuerà in maniera puntuale le due forme dell'organo assembleare specificando il quorum per la validità delle sedute, le maggioranze (semplice o qualificata) richieste e le materie ad esse rimesse.

In caso di *assenza di disposizioni specifiche*, risulta applicabile l'**art. 21 del codice civile**. Pertanto: 1) in via *ordinaria* le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. Qualora in sede di prima convocazione il quorum necessario per la validità della seduta (la presenza di almeno metà degli associati) non sia raggiunto, l'assemblea in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti. 2) le delibere volte a *modificare l'atto costitutivo e lo statuto* richiederanno per la loro validità la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sarà invece necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Il codice civile consente alle *associazioni riconosciute* di individuare un diverso quorum per la validità delle delibere di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto ("se in essi non è diversamente disposto", art. 21 comma 2), mentre non sono derogabili le prescrizioni in materia di delibera di scioglimento; per le *associazioni non riconosciute* l'ordinamento interno è regolato "dagli accordi degli associati" ferma restando, in assenza di specifiche disposizioni, l'applicabilità delle norme previste per le associazioni riconosciute.

Qualora tuttavia gli associati intendano *discostarsi dalle disposizioni codicistiche*, occorre ricordare che il *principio democratico* cui il legislatore ha voluto improntare le forme associative nell'ambito del Terzo settore (come risulta dall'articolo 2, comma 1 lett. a), dall'articolo 4, comma 1 lett. d), dall'articolo 5, comma 1 lett. a) della legge delega, espressamente richiamato negli artt. 25, comma 2 e 41 comma 7 del codice) e che deve trovare la massima espressione proprio nel funzionamento dell'organo assembleare, impone che l'approvazione delle modifiche dello statuto, "*lex specialis*" regolatrice del rapporto associativo, sia posta in essere con una *procedura rafforzata* tale da assicurare un livello di rappresentatività dell'organo deliberante più elevato di quello ordinario. In questo modo si previene che una minoranza possa introdurre variazioni strutturali dell'organizzazione dell'ente destinate a riflettersi sulla generalità dei soci, ledendo *irrimediabilmente il principio democratico*" (**Circolare del Ministero del lavoro n. 20 del 27/12/2018**).

³⁷ Vedi nota 12.

³⁸ La *nomina assembleare* ha carattere *inderogabile*. Il **co. 1, art. 26 Cts** fa tuttavia salva, tramite il richiamo al **co. 2, art. 25 Cts** la possibilità di prevedere disposizioni in *deroga* per le associazioni che hanno un *numero di associati non inferiore a cinquecento*. Queste, infatti, "possono disciplinare le competenze dell'assemblea anche in deroga a quanto stabilito al comma recedente, nel rispetto dei principi di *democraticità*, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di *elettività* delle cariche sociali".

³⁹ La norma è *obbligatoria*. Le seguenti disposizioni sono invece *facoltative*: "L'atto costitutivo o lo statuto possono subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici *requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza*, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore. Si applica in tal caso l'articolo 2382 del codice civile. L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere che uno o più amministratori siano *scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati*. La nomina di uno o più amministratori può essere attribuita dall'atto costitutivo o dallo statuto ad *enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, ad enti di cui all'articolo 4, comma 3 del Codice del terzo settore, o a lavoratori o utenti* dell'ente. In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori è, salvo quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, riservata all'assemblea" (**co. 3-5, art. 26 Cts**).



L'Organo di amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti. Le *deliberazioni* dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza⁴⁰.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea⁴¹ tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni⁴².

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche *monocratico*⁴³ è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.⁴⁴

⁴⁰ Questa norma è obbligatoria e prevede la possibilità di inserire disposizioni di natura derogatoria rispetto alla previsione circa il generale *potere di rappresentanza* degli amministratori. "Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile" (art. 27 Cts).

⁴¹ Si tratta di una scelta possibile di "forma di governo": l'alternativa è che gli amministratori, una volta eletti dall'Assemblea, nominano al proprio interno il Presidente.

⁴² Carica associativa facoltativa.

⁴³ Spetta allo Statuto stabilire se l'organo è monocratico o collegiale.

⁴⁴ L'Organo di controllo è *obbligatorio*, ai sensi dell'art. 30 Cts, quando l'associazione supera per 2 esercizi consecutivi *2 dei seguenti limiti*: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro; 2) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità; oppure quando siano stati costituiti *patrimoni destinati* ai sensi dell'art. 10 Cts. La Circolare del Ministero del lavoro n. 20 del 27/12/2018 stabilisce che "le associazioni tenute a nominare i componenti dell'organo solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 comma 2, qualora non rientrino ancora, al momento della modifica statutaria, tra quelli obbligati alla nomina dei componenti, potranno comunque inserire l'organo di controllo tra gli organi associativi, individuandone le caratteristiche (ad esempio il carattere monocratico o collegiale, il numero di componenti, l'eventuale presenza di membri supplenti ecc.) e subordinando la nomina dei componenti e l'avvio dell'attività dell'organo stesso al verificarsi delle predette condizioni di legge. Anche in tal caso, nonostante il sorgere dell'obbligo sia rinviato ad un *momento futuro ed incerto*, senza dubbio si è di fronte a disposizioni inderogabili ... rispetto alle quali l'ente pone in essere le misure organizzative necessarie per adempiere senza ritardo.

Un ulteriore caso è quello per cui un'associazione di minori dimensioni decida nella propria autonomia di *dotarsi comunque di un organo di controllo, indipendentemente dal verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 30 comma 2*. In tal caso, contrariamente all'ipotesi precedente, ci troviamo davanti ad una *facoltà* dell'ente.... Una terza ipotesi ugualmente *facoltativa* è quella contenuta nell'art. 30 comma 6, secondo il quale le associazioni e le fondazioni possono *incaricare l'organo di controllo di effettuare la revisione legale dei conti* nell'ipotesi di cui all'articolo 31, comma 1. Tale previsione troverà collocazione, nello statuto, tra i compiti dell'organo di controllo. Ha invece carattere *obbligatorio* la revisione legale negli enti che hanno istituito un patrimonio destinato ex art. 10. In questo caso ci si trova tuttavia al di fuori della previsione dell'art. 30 comma 6, pertanto gli enti in questione sono tenuti a mantenere distinto l'organo di controllo dal soggetto che esercita la revisione".



A.TRA.C.TO. Onlus Associazione Traumi Cranici Toscani

www.atracto.it - E-mail presidente@atracto.it - PEC atracto1997@pec.it

Sede Legale: Via Sabotino, 15 - 52025 Montevarchi (AR) ☎ 3476024683 Fax.0559106370
Sede Operativa: Ospedale del Valdarno "S. Maria alla Gruccia" P.za del Volontariato, 2 Montevarchi (AR)

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 **(Revisione legale dei conti)**

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge⁴⁵, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 **(Patrimonio)**

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.⁴⁶

ART. 13 **(Divieto di distribuzione degli utili)**

⁴⁵ Se l'associazione supera per 2 esercizi consecutivi *2 dei seguenti limiti*: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro; 2) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità; oppure quando siano stati costituiti *patrimoni destinati* ai sensi dell'art. 10 del Codice del terzo settore (**art. 31 Cts**). La **Circolare del Ministero del lavoro n. 20 del 27/12/2018** chiarisce che "In ordine alla *revisione legale*, la *necessità* della previsione statutaria in adeguamento al Codice si pone in particolare con riferimento alle modalità di nomina del revisore. Per le associazioni l'articolo 25 comma 1 lett. b) pone in capo all'assemblea il compito di nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, fatte salve le deroghe stabilite ai sensi del comma 2... Anche per quanto riguarda l'istituto della revisione legale, l'ente che individui preventivamente nello statuto le modalità di nomina del revisore subordinando in concreto l'adempimento al realizzarsi delle condizioni di legge non fa che conformare anticipatamente e volontariamente la propria organizzazione attraverso le necessarie disposizioni, in modo che sia pronta ad assolvere al futuro obbligo".

⁴⁶ L'associazione, se dotata di personalità giuridica ed iscritta nel Registro delle imprese, "può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile" (**art. 10 Cts**). La **Circolare del Ministero del lavoro n. 20 del 27/12/2018** precisa che "La *costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare*, prevista dall'articolo 10 per gli ETS dotati di personalità giuridica ed iscritti al registro delle imprese, si deve considerare come una *facoltà* riconosciuta dalla legge, dalla quale pertanto, non discende un obbligo di adeguamento statutario. Conseguenzialmente, l'art. 101, comma 2 non è applicabile all'eventuale previsione statutaria di detta facoltà".



Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.⁴⁷

ART. 14 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate.

ART. 15 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio*⁴⁸ annuale e con decorrenza⁴⁹ dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore⁵⁰.

⁴⁷ Ai sensi del **co. 3, art. 8 Cts**, "si considerano in ogni caso *distribuzione indiretta di utili*:"

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h);

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze". La **Circolare del Ministero del lavoro n. 20 del 27/12/2018** precisa che "L'*assenza del fine lucrativo* costituisce un preciso elemento caratterizzante gli ETS: ne discende la necessità che lo statuto sia pienamente conforme alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 del codice, in tema, rispettivamente, di destinazione del patrimonio allo svolgimento dell'attività statutaria, e di divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili. L'adeguamento è qui **obbligatorio**".

⁴⁸ "Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo *stato patrimoniale*, dal *rendiconto gestionale*, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla *relazione di missione* che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del *rendiconto per cassa*. Il bilancio di cui ai commi 1 e 2 deve essere redatto in conformità alla *modulistica* definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore" (**co. 1-3, art. 13 Cts**).

⁴⁹ La *decorrenza* può essere modificata, per cui l'esercizio può non coincidere con l'anno solare.

⁵⁰ L'Organo di amministrazione documenta il *carattere secondario e strumentale* delle attività, di cui all'articolo 6, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio" (**co. 6, art. 13 Cts**).



A. TRA.C.TO. Onlus Associazione Traumi Cranici Toscani

www.atracto.it - E-mail presidente@atracto.it - PEC atracto1997@pec.it

Sede Legale: Via Sabotino, 15 - 52025 Montevarchi (AR) ☎ 3476024683 Fax. 0559106370
Sede Operativa: Ospedale del Valdarno "S. Maria alla Gruccia" P.za del Volontariato, 2 Montevarchi (AR)

L'Organo di amministrazione documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.⁵¹

Per le ASSOCIAZIONI DI MAGGIORE DIMENSIONE

ART. 16⁵²

(Bilancio sociale e informativa sociale)

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet⁵³ gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 1 mln di euro annui

L'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*.⁵⁴

ART. 17

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- ⁵⁵il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- ⁵⁶il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità⁵⁷ domanda scritta al Consiglio direttivo entro 1 mese dall'approvazione del bilancio.

ART. 18

(Volontari)

⁵¹ La disposizione è obbligatoria se le attività diverse sono previste statutariamente.

⁵² Clausola obbligatoria in caso di raggiungimento delle *soglie* previste dal Codice del Terzo settore.

⁵³ o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 Cts).

⁵⁴ dal momento in cui sono pubblicate le relative linee guida, adottate con apposito D.M., che terranno conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte (co. 1, art. 14 Cts).

⁵⁵ se previsto l'Organo di controllo.

⁵⁶ se previsti altri organi associativi.

⁵⁷ Lo statuto deve, in quanto clausola obbligatoria, conformarsi al dettato del co. 3, art. 15 Cts, in tema di *diritto degli associati di esaminare i libri sociali*, prevedendo in concreto *le modalità* con cui tale diritto possa essere esercitato.



A.TRA.C.TO. Onlus Associazione Traumi Cranici Toscani

www.atracto.it - E-mail presidente@atracto.it - PEC atracto1997@pec.it

Sede Legale: Via Sabotino, 15 - 52025 Montevarchi (AR) ☎ 3476024683 Fax.0559106370
Sede Operativa: Ospedale del Valdarno "S. Maria alla Gruccia" P.za del Volontariato, 2 Montevarchi (AR)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.⁵⁸

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.^{59 60}

ART. 19 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori *dipendenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* esclusivamente nei *limiti* necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati⁶¹ nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo⁶² dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge,

⁵⁸ Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una *autocertificazione* - resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - purché non superino l'importo di 10,00 euro giornalieri e 150,00 euro mensili e l'Organo di amministrazione deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Questa modalità di rimborso "non si applica alle attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi" (co. 4, art. 17 Cts).

⁵⁹ Ai fini del Cts non si considera volontario l'associato che *occasionalmente* coadiuvi gli organi associativi nello svolgimento delle loro funzioni (co. 6, art. 17 Cts). "I *lavoratori subordinati* che intendano svolgere attività di volontariato in un ente del terzo settore hanno diritto di usufruire delle forme di *flessibilità di orario di lavoro* o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale" (co. 6-bis, art. 17 Cts). L'*incompatibilità* della qualità di volontario con qualsiasi forma di rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria *non si applica* agli operatori che prestano attività di soccorso per le organizzazioni di cui all'articolo 76 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, della Provincia autonoma di Bolzano e di cui all'articolo 55-bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, della Provincia autonoma di Trento" (co. 5, art. 17 Cts).

⁶⁰ Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai volontari del *Servizio civile universale*, agli operatori volontari nelle attività di *cooperazione internazionale allo sviluppo*, nonché agli operatori volontari che prestano le attività nel Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (Cnsas) del Club Alpino Italiano (CAI) (co. 7, art. 17 Cts).

⁶¹ Per il trattamento economico e normativo dei lavoratori delle odv si rinvia all'articolo 16 Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore).

⁶² Il *parere* è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli" (co. 1, art. 9 Cts). La devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento costituisce contenuto *obbligatorio* dello statuto: anche in questo caso "l'obbligo conformativo al dettato della legge (articolo 9 del Codice) si ritiene adempiuto attraverso l'inserimento della disposizione statutaria che prevede la destinazione del patrimonio ad altri ETS" (Circolare del Ministero del lavoro n. 20 del 27/12/2018).



A.TRA.C.TO. Onlus Associazione Traumi Cranici Toscani
www.atracto.it - E-mail presidente@atracto.it - PEC atracto1997@pec.it

Sede Legale: Via Sabotino, 15 - 52025 Montevarchi (AR) ☎ 3476024683 Fax.0559106370
Sede Operativa: Ospedale del Valdarno "S. Maria alla Gruccia" P.za del Volontariato, 2 Montevarchi (AR)

ad altri enti del Terzo settore⁶³, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

3	1113	12/10/2020	0,00	TZT20L001113000WE
			0,00	codice identificativo
				per eventuali adempimenti successivi
			0,00	
			0,00	
ESENTE			TOT. SOGG.: 1	TOT. NEG.: 1

TZT



MINISTERO DELLE FINANZE
ANAGRAFE TRIBUTARIA

**CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE
DEL NUMERO DI CODICE FISCALE**

CODICE FISCALE DEL SOGGETTO

92022280520

UFFICIO COMPETENTE
MONTEVARCHI

DENOMINAZIONE

ASSOCIAZIONE TRAUMI CRANICI TOSCANI ONLUS

NAT. GIUR.

12

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO

VIA SABOTINO 15

C. A. P.

52025

COMUNE

MONTEVARCHI

PROV.

AR

RAPPRESENTANTE: COGNOME

CANNONI

NOME

IVANA

CODICE FISCALE


CNNVNI53D58F656S

DATA 21/02/2006

UFFICIO IMPOSTE DIRETTE

MONTEVARCHI

IL FUNZIONARIO



AVVERTENZE

1. Il presente certificato viene rilasciato dagli uffici delle Imposte Dirette soltanto ai soggetti diversi dalle persone fisiche non contribuenti IVA. Il numero di codice fiscale così attribuito rimane invariato nel corso delle attività espletate dal soggetto anche nel caso in cui questo sia tenuto, nel successivo inizio di nuova attività, a presentare la dichiarazione IVA.
2. Il soggetto al quale è stato attribuito un certificato di codice fiscale con dati identificativi errati e che non riceva successiva comunicazione dall'Amministrazione Finanziaria, deve recarsi entro sei mesi dalla data di emissione del certificato all'Ufficio delle Imposte Dirette competenti per chiedere la correzione di tali dati.
3. Nel caso di smarrimento del presente certificato è possibile, con apposita domanda soggetta a bollo, ottenere un duplicato da richiedere all'Ufficio delle Imposte Dirette competente.
4. A decorrere dal 1° gennaio 1978 è obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale sui seguenti principali atti:
 - a) fatture, relativamente all'emittente;
 - b) richieste di registrazione di atti pubblici e privati;
 - c) dichiarazione dei redditi e relativi allegati;
 - d) dichiarazioni annuali IVA;
 - e) domande per autorizzazioni, concessioni e licenze per l'esercizio di determinate attività;
 - f) domande per iscrizioni, variazioni e cancellazioni nei registri delle Camere di Commercio e negli Albi professionali.
5. La normativa generale relativa al numero di codice fiscale è trattata nei D.P.R. 2 novembre 1976, n. 784 e 23 dicembre 1977, n. 955 e nei Decreti Ministeriali d'attuazione.



PROVINCIA DI AREZZO

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 91 DEL 21.12.2001

Prot. n.PG/ 42926 /8-3-15 del 21 DIC. 2001

IL PRESIDENTE

VISTO il testo coordinato della L.R. 26/04/1993 n.28 "Norme relative ai rapporti di volontariato con la Regione, gli EE.LL. e gli altri Enti Pubblici - istituzione del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato" con le successive Leggi Reg.li 10/06/1994 n.44; 28/12/1994 n.111; 15/04/1996 n.29;

VISTA l'istituzione con delibera Giunta Provinciale n.2097 del 26/09/1996 della Sezione Provinciale di Arezzo del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato secondo quanto disposto dall'art.4 punto1 del testo coordinato succitato;

PRESO ATTO della domanda presentata in data 17.08.2001 dalla Associazione "A.TRA.C.TO" Associazione Traumi Cranici Toscani con sede nel Comune di Monteverchi;

VERIFICATO il possesso, tramite istruttoria di ufficio, dei requisiti previsti dal testo coordinato succitato di cui all'art.2 punti 1, 2, 3; art.3 punto 1;

PRESO ATTO del parere espresso dal Comune ove ha sede l'Associazione, di cui all'art. 4 punto 5 del preindicato testo coordinato, pervenuta a questa Provincia il giorno 017 dicembre 2001, prot. n.PG/42131/08-03-15;

DECRETA

- **DI ISCRIVERE**, nel Registro Reg.le delle Organizzazioni di Volontariato - Sezione Provinciale di Arezzo - al n.198 l'Associazione di Volontariato "A.TRA.C.TO." con sede legale nel Comune di Monteverchi - Via Sabotino, 15 - con attività prevalente nel settore "Sociale";
- **DI COMUNICARE** tale iscrizione all'Associazione interessata, al Sindaco del Comune ove la stessa ha sede legale e al Presidente della Giunta Reg.le Toscana.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

8-1-2002
jellu



IL PRESIDENTE
(Vincenzo Ceccarelli)

cc:est/c/secret/dipos/vc



PROVINCIA DI AREZZO

**SERVIZIO ISTRUZIONE
POLITICHE SOCIALI E GIOVANILI
PARI OPPORTUNITA'**

Prot. N° 95/02

Prot.n.PG/ 1493 /8-3-15

Arezzo, li 15 GEN 2002

→ - Al Presidente
Associazione di volontariato "A.TRA.C.TO."
Via Sabotino, 15
52025 Montevarchi

- Al Sindaco
del Comune di
52025 Montevarchi

- Al Presidente
della Giunta Reg.le Toscana
Via di Novoli, 26
50127 Firenze

- Alla Regione Toscana
Serv.Domanda Socio-Assistenziale
e Opportunita' Sociali
Via di Novoli, 26
50127 Firenze

**OGGETTO: trasmissione Decreto Presidente Provincia di Arezzo n.91 del 21.12.2001
concernente l'iscrizione dell'Associazione in indirizzo al Registro Reg.le del
Volontariato - Sezione Prov.le di Arezzo - ex L.R. 26/04/1993 n. 28 e L.R.
15/04/1996 n.29.**

Con la presente ho il piacere di informarLa che è stata positivamente accolta la domanda presentata dall'Associazione da Lei rappresentata per l'iscrizione al Registro Reg.le del Volontariato organizzato - Sezione Prov.le di Arezzo - istituito ai sensi della L.R. 26/04/1993 n.28 e L.R. 15/04/1996 n.29.

Le trasmetto in allegato copia conforme del Decreto del Presidente della Provincia con cui l'Associazione è stata iscritta al registro.

Ulteriori copie, se necessarie, potranno essere richieste allo scrivente ufficio.

Il numero di archivio da citare nella corrispondenza è il 198.

Con l'occasione invio distinti saluti.



IL DIRIGENTE
(Dr.ssa V. Vaccaro)

c:\testi\decreti\trasm dp/vc